



ROMA CAPITALE

Il Sindaco

RA/14929

ACEA S.p.A.

Presidenza

Prot. N.166/14.....

del10-03-2014.1A

Dal Campidoglio, 10 marzo 2014

Al Consiglio di Amministrazione di
ACEA S.p.A.

Oggetto: Relazione sui punti all'ordine del giorno richiesti il 3 marzo 2014

Si fa riferimento alla nota del 3 marzo 2014 a firma del sottoscritto in qualità di legale rappresentante di Roma Capitale, titolare del pacchetto azionario al 51%.

Quale relazione sui punti all'ordine del giorno richiesti, si allega la deliberazione della giunta comunale approvata nella giornata di ieri.

Pertanto si articolano le seguenti relazioni per ciascun punto all'ordine del giorno.



ROMA CAPITALE

Il Sindaco

Relazione su:

1) Riduzione del Consiglio di amministrazione

Occorre considerare che la partecipazione, segnatamente se maggioritaria e di controllo, di un ente pubblico in una società di capitali, intesta in capo all'ente pubblico un ruolo peculiare che assomma in sé le attenzioni proprie del socio (nel caso di maggioranza) riconducibili al diritto comune, alle attenzioni connesse sia alle ricadute sulle finanze pubbliche sia al fine pubblico che la partecipazione della pubblica amministrazione intrinsecamente persegue. Pertanto, l'ente pubblico socio maggioritario deve esercitare i poteri di vigilanza, indirizzo e decisione che si intestano alla responsabilità propria di un socio maggioritario, avendo riguardo alla peculiare natura pubblica che esso socio riveste che vuol dirsi, in altri e più semplici termini, che, pur volendo enfatizzare il modello privatistico cui la società indubbiamente risponde, gli esponenti del socio pubblico maggioritario devono svolgere la loro funzione di vigilanza ed indirizzo non solo e non tanto con l'attenzione che usualmente e in qualche modo *naturaliter* informa l'azione del socio "privato" di maggioranza, ma avendo massimo riguardo alla natura pubblica dell'ente che rappresentano e conseguentemente degli interessi che essi sono chiamati a tutelare.

Quanto sopra, quindi, assume specifico rilievo con riguardo vuoi a scelte relative alla conformazione della *governance*, vuoi alle valutazioni in ordine alla concreta attività aziendale, vuoi alla vigilanza sull'operato degli amministratori.

Dunque, è nell'ambito di tale rafforzato e responsabilizzante onere di controllo, che con nota del 3 marzo 2014 ho chiesto ai sensi di legge, al Presidente di Acea la



ROMA CAPITALE

Il Sindaco

convocazione dell'assemblea per deliberare, tra l'altro, sul seguente punto all'ordine del giorno: Riduzione del Consiglio di Amministrazione;

A tal proposito si rappresenta che lo Statuto di Acea SpA prevede che sia l'Assemblea a determinare il numero dei componenti il Consiglio di amministrazione, non inferiore a 5 e non superiore a 9.

Peraltro a tale fine richiede una specifica deliberazione.

La scelta statutaria è stata quindi nel senso di assegnare all'Assemblea facoltà maggiori di quelle che sarebbero derivate da una indicazione rigida del numero di componenti.

In tale diverso caso infatti ai fini di una modifica del numero dei componenti del CdA (in aumento o in diminuzione) risulterebbe necessaria una previa modifica statutaria.

Ebbene, così come, ove per intervenire sul numero dei consiglieri fosse richiesta una modifica statutaria, la stessa sarebbe effettuabile anche in corso di mandato del CdA in carica e con effetto immediato provocando, ove non diversamente disposto, la decadenza degli amministratori in carica, va da sé che analogo principio opera ove lo Statuto abbia, come nel caso, lasciato più ampia facoltà all'Assemblea senza necessità di intervenire sullo Statuto.

Già nell'Assemblea del 15 aprile 2013 fu avanzata la proposta, da parte del piccolo azionariato, al fine di garantire insieme un governo più snello ed efficiente e un risparmio di spesa, che l'assemblea esercitasse in modo virtuoso la sua facoltà, fissando a cinque il numero dei componenti il CdA.

Tale proposta non ebbe seguito.

Oggi questa Amministrazione ritiene che le ragioni poste allora a base della



ROMA CAPITALE

Il Sindaco

richiamata proposta risultino ulteriormente rafforzate dalla contingenza generale, dalle considerazioni in tema di costi di cui al punto successivo e da quanto avvenuto in concreto, nonché dalla considerazione che un CdA composto nel numero massimo consentito dallo Statuto non ha di fatto garantito l'assenza di criticità né impedito rilevanti disservizi non privi di rilievo con riguardo alle peculiarità di Acea SpA e del suo socio di maggioranza ampiamente illustrate in premessa.

Quanto alla scelta se ridurre a 5 o a 7 questo azionista ritiene che sia la prima la scelta da preferire per le ragioni innanzi illustrate, dichiarandosi peraltro disposto a valutare le posizioni che verranno espresse in assemblea



ROMA CAPITALE

Il Sindaco

Relazione su:

2) Nomina del CdA.

Le scelte di quest'azionista emergeranno ovviamente con la presentazione delle liste e nei termini a ciò fissati dalla legge.

Peraltro, sin da ora può evidenziarsi che si tratterà di scelte coerenti con le complessive valutazioni di cui alla deliberazione della giunta capitolina che si allega



ROMA CAPITALE

Il Sindaco

Relazione su:

3) Nomina del Presidente.

Le scelte di quest'azionista emergeranno in connessione con quelle di cui al punto precedente e con l'esito del voto sulla composizione del CdA



ROMA CAPITALE

Il Sindaco

Relazione su:

4) Determinazione del compenso degli amministratori.

L'art. 2389 cc prevede:

- al primo comma che i compensi degli amministratori sono stabiliti all'atto della nomina oppure dall'Assemblea;
- al terzo comma, ultimo periodo, che lo Statuto può attribuire all'Assemblea il potere di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari deleghe ai sensi dello stesso terzo comma.

In esercizio di tale previsione normativa l'art. 21 dello Statuto di Acea prevede che l'Assemblea definisca il compenso complessivo per il consiglio di amministrazione; nonché la facoltà sempre per l'Assemblea di provvedere anche a ripartire tra i diversi amministratori tale compenso complessivo; in difetto di tale secondo adempimento facoltativo allo stesso provvederà il medesimo CdA.

La evidente ratio sostanziale della scelta statutaria, alla stregua della previsione codicistica di cui costituisce attuazione, è quella di garantire una previa puntuale e solenne determinazione da parte dell'Assemblea sul costo complessivo che deve gravare su una società a maggioranza di capitale pubblico per i compensi agli amministratori. E ciò anche in ragione della sensibilità diffusa che il tema ha con riguardo a incarichi che in tutto o in parte direttamente o indirettamente promanano dall'ente pubblico e per esso da soggetti investiti di un mandato politico.



ROMA CAPITALE

Il Sindaco

Da quanto precede deriva che l'effettivo e sostanziale rispetto della scelta statutaria doveva e deve essere nel senso che l'Assemblea debba con precisione predefinire la relativa spesa complessiva per le funzioni di governo della società.

Il che peraltro è ulteriormente confermato dalla circostanza che la medesima norma statutaria, oltre a quanto sopra, ha previsto che l'Assemblea possa anche determinare criteri e modalità di distribuzione interna dei compensi così complessivamente e univocamente definiti. Criteri e modalità che ovviamente devono avere riguardo alle diverse cariche di cui all'art. 2389 cc..

Ed infatti, quanto al riparto interno del costo complessivo come innanzi determinato, solo ove l'Assemblea non abbia esercitato tale facoltà di riparto, potrà provvedervi il CdA. Ancora una volta la ratio complessiva della previsione statutaria è evidente in quanto, avendo l'Assemblea determinato il costo complessivo, anche un riparto poi operato dal medesimo CdA mantiene comunque un suo implicito controllo interno connesso alla somma complessiva non superabile.

Essendo questa la ratio evidente della scelta statutaria, qualora l'Assemblea non indichi nettamente il costo complessivo ai sensi dell'art. 2389 cc, ma rimetta al medesimo consiglio di amministrazione la determinazione su tutti o gran parte dei propri compensi, la diligenza del buon padre di famiglia impone agli amministratori medesimi di segnalare all'Assemblea tale distonia tra finalità dello



ROMA CAPITALE

Il Sindaco

Statuto e deliberato assembleare, invitandola a provvedere alla puntuale e complessiva determinazione dei costi del CdA.

E ciò ancor di più se si amministra un società quotata in borsa (con i connessi interessi diffusi della cui tutela ci si deve far carico), e per di più ove il 51% del capitale appartiene ad un ente pubblico e che pertanto, sia pur mediamente, anche per tale parte sottende diffusività degli interessi da tutelare.

Ebbene è invece accaduto che nell'Assemblea del 15.4.13, in relazione alla determinazione dei compensi del Consiglio di amministrazione, l'Assemblea deliberò, in conformità alla deliberazione della Giunta Capitolina n. 134 del 20 aprile 2011, che ai membri del consiglio di amministrazione fosse riconosciuto un compenso come consiglieri di euro 36.000, rimandando al Consiglio di amministrazione la facoltà di determinare i compensi allineandoli alle migliori pratiche di mercato per quanto riguarda le deleghe esecutive.

Ora è evidente che una siffatta deliberazione assembleare non può certo dirsi precipua nel garantire disposizione e ratio della illustrata evidente scelta statutaria, in quanto, come poi in concreto è venuto a verificarsi, in tal modo soltanto una marginale parte dei costi del CdA sono stati puntualmente fissati dall'Assemblea, mentre la restante copiosissima parte è rimasta alla sostanziale discrezionalità dello stesso organo amministrativo.

Da quanto precede deriva l'urgenza e la necessità di ricondurre a piena legittimità tale capitolo attraverso puntuale deliberazione assembleare che sia effettivamente



ROMA CAPITALE

Il Sindaco

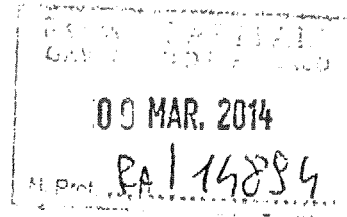
conforme alla chiara volontà espressa nello Statuto (come giustamente richiesto dal Sindaco), con ciò integrandosi per ulteriore e significativo profilo un necessario nuovo corso nella governance della società.

Pertanto quest'azionista proporrà all'assemblea in primo luogo di garantire il rispetto pieno ed effettivo dello Statuto assumendo una determinazione che definisca il costo complessivo ed onnicomprensivo dei compensi che possono spettare ai componenti il CdA, nonché di determinare tale costo garantendo un sensibile risparmio rispetto ai costi degli ultimi esercizi e avendo riguardo a tutto quanto dedotto nella deliberazione della giunta comunale che si allega nonché il pieno rispetto del codice etico e di autodisciplina.

Prof. Ignazio R. Marino



ROMA CAPITALE



Dipartimento Partecipazioni Gruppo Roma Capitale

Schema di deliberazione che si sottopone all'approvazione della Giunta Capitolina

Oggetto: Indirizzi in tema di governance di ACEA S.p.A.

Al Segretariato Generale- Direzione Generale

Alla Ragioneria Generale XVIII U.O.

Il Direttore di Dipartimento
Dott.ssa Adriana Del Pozzo

Adel Pozzo

Visto il Capo di Gabinetto
Cons. Luigi Fucito

Luigi Fucito

Il Sindaco
Prof. Ignazio R. Marino

Ignazio R. Marino

Premesso:

- che come noto Roma Capitale è socia al 51% di Acea S.p.A.;
- che come ugualmente noto la partecipazione, segnatamente se maggioritaria e di controllo, di un ente pubblico in una società di capitali intesta in capo all'ente pubblico un ruolo peculiare che assomma in sé le attenzioni proprie del socio (nel caso di maggioranza) riconducibili al diritto comune, alle attenzioni connesse sia alle ricadute sulle finanze pubbliche sia al fine pubblico che la partecipazione della pubblica amministrazione intrinsecamente persegue;

Visto degli Uffici

Pareri resi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000

Richiesta di assistenza giuridico-amministrativa ai sensi dell'art. 97 c. 2 del T.U.E.L. approvato con D.lgs. n. 267/2000

Parere Ufficio proponente

Parere Della Ragioneria
Generale

Parere del Segretario Generale

Ai sensi e per gli effetti dell'art.49, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione cui in oggetto

*Non
richiede consulenza*

Attestazione di avvenuta assistenza giuridico amministrativa ai sensi dell'art.97, comma 2 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267

Il Direttore
Partecipazioni Gruppo Roma Capitale
Dott.ssa Adriana del Pozzo

Adel Pozzo

IL RAGIONIERE
GENERALE

Il Segretario Generale
Dott. Liborio Iudicello

- che ciò ulteriormente si rafforza con la rilevanza pubblica dei servizi di cui Acea è affidataria, nell'interesse della cittadinanza di Roma Capitale;
- che, ferma restando la piena riconducibilità del modello della società di capitali al diritto comune, la peculiarità connessa alla partecipazione (maggioritaria) dell'ente pubblico trova eco come noto sia in disposizioni normative con riguardo ad alcune tipologie di società sia con riguardo alla responsabilità degli amministratori;
- che in particolare sotto tale ultimo profilo la peculiarità connessa alla partecipazione (maggioritaria) di un socio pubblico e la connessa sostanziale natura pubblica (per tale maggioritaria parte) delle risorse gestite e degli effetti patrimoniali che la gestione comporta, ha determinato anche recenti indirizzi giurisprudenziali sulla possibilità di assoggettare gli amministratori al controllo della Corte dei conti;
- che peraltro anche quelle pronunce che tale controllo della Corte dei conti hanno invece escluso in ragione della natura privata della società, lo hanno però confermato per tutte quelle condotte idonee comunque a causare un danno diretto all'ente pubblico socio;
- che coerentemente con tutto quanto precede l'ente pubblico socio maggioritario deve esercitare i poteri di vigilanza, indirizzo e decisione che si intestano alla responsabilità propria di un socio maggioritario, avendo riguardo alla peculiare natura pubblica che esso socio riveste;
- che vuol dirsi in altri e più semplici termini che, pur volendo enfatizzare il modello privatistico cui la società indubbiamente risponde, gli esponenti del socio pubblico maggioritario devono svolgere la loro funzione di vigilanza ed indirizzo non solo e non tanto con l'attenzione che usualmente e in qualche modo *naturaliter* informa l'azione del socio "privato" di maggioranza ma avendo massimo riguardo alla natura pubblica dell'ente che rappresentano e conseguentemente degli interessi che essi sono chiamati a tutelare;
- che ciò assume specifico rilievo con riguardo vuoi a scelte relative alla conformazione della *governance*, vuoi alle valutazioni in ordine alla concreta attività aziendale, vuoi alla vigilanza sull'operato degli amministratori;
- che ciò in concreto significa ad esempio una accentuata attenzione sia sul versante dei costi, avuto riguardo al rilievo di ogni singola voce di spesa, sia sul versante dell'operatività aziendale, avendo riguardo agli investimenti sulla rete di servizi destinati all'utenza e non solo all'ottimizzazione dell'utile di impresa per di più nel breve periodo;
- che è pertanto nell'ambito di tale rafforzato e responsabilizzante onere di controllo, che il Sindaco con nota del 3 marzo 2014 ha chiesto ai sensi di legge al Presidente di Acea la convocazione dell'assemblea per deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno:
 - Riduzione del Consiglio di Amministrazione;
 - Nomina del Consiglio di Amministrazione;
 - Nomina del Presidente
 - Determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione
- Che nella nota il Sindaco ha anche fatto espresso riferimento alle fisiologiche prossime scadenze relative all'esame del bilancio consuntivo 2013 indicando l'opportunità (anche ai fini di un risparmio di spesa) di convocazione di unica assemblea
- Che la Giunta apprezza e condivide pienamente l'iniziativa del Sindaco che ha ben considerato ogni risvolto alla stregua di tutto quanto la Giunta di seguito illustra e considera.

Numero dei componenti consiglio di amministrazione.

Lo Statuto di Acea SpA prevede che sia l'Assemblea a determinare il numero dei componenti il Consiglio di amministrazione, non inferiore a 5 e non superiore a 9. Peraltro a tale fine richiede una specifica deliberazione.

La scelta statutaria è stata quindi nel senso di assegnare all'Assemblea facoltà maggiori di quelle che sarebbero derivate da una indicazione rigida del numero di componenti.

In tale diverso caso infatti ai fini di una modifica del numero dei componenti del CdA (in aumento o in diminuzione) risulterebbe necessaria una previa modifica statutaria.

Ebbene, così come, ove per intervenire sul numero dei consiglieri fosse richiesta una modifica statutaria, la stessa sarebbe effettuabile anche in corso di mandato del CdA in carica e con effetto immediato provocando, ove non diversamente disposto, la decadenza degli amministratori in carica, va da sé che analogo principio opera ove lo Statuto abbia, come nel caso, lasciato più ampia facoltà all'Assemblea senza necessità di intervenire sullo Statuto.

Già nell'Assemblea del 15 aprile 2013 fu avanzata la proposta, da parte del piccolo azionariato, al fine di garantire insieme un governo più snello ed efficiente e un risparmio di spesa, che l'assemblea esercitasse in modo virtuoso la sua facoltà, fissando a cinque il numero dei componenti il CdA.

Tale proposta non ebbe seguito.

Oggi questa Amministrazione ritiene che le ragioni poste allora a base della richiamata proposta risultino ulteriormente rafforzate dalla contingenza generale, dalle considerazioni in tema di costi di cui al punto successivo e da quanto avvenuto in concreto, nonché dalla considerazione che un CdA composto nel numero massimo consentito dallo Statuto non ha di fatto garantito l'assenza di criticità né impedito rilevanti disservizi non privi di rilievo con riguardo alle peculiarità di Acea SpA e del suo socio di maggioranza ampiamente illustrate in premessa.

Compenso dei componenti il Consiglio di amministrazione.

L'art. 2389 cc prevede:

- al primo comma che i compensi degli amministratori sono stabiliti all'atto della nomina oppure dall'Assemblea;
- al terzo comma, ultimo periodo, che lo Statuto può attribuire all'Assemblea il potere di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari deleghe ai sensi dello stesso terzo comma.

In esercizio di tale previsione normativa l'art. 21 dello Statuto di Acea prevede che l'Assemblea definisca il compenso complessivo per il consiglio di amministrazione; nonché la facoltà sempre per l'Assemblea di provvedere anche a ripartire tra i diversi amministratori tale compenso complessivo; in difetto di tale secondo adempimento facoltativo allo stesso provvederà il medesimo CdA.

La evidente *ratio* sostanziale della scelta statutaria, alla stregua della previsione codicistica di cui costituisce attuazione, è quella di garantire una previa puntuale e solenne determinazione da parte dell'Assemblea sul costo complessivo che deve gravare su una società a maggioranza di capitale pubblico per i compensi agli amministratori. E ciò anche in ragione della sensibilità diffusa che il

tema ha con riguardo a incarichi che in tutto o in parte direttamente o indirettamente promanano dall'ente pubblico e per esso da soggetti investiti di un mandato politico.

Da quanto precede deriva che l'effettivo e sostanziale rispetto della scelta statutaria doveva e deve essere nel senso che l'Assemblea debba con precisione predefinire la relativa spesa complessiva per le funzioni di governo della società.

Il che peraltro è ulteriormente confermato dalla circostanza che la medesima norma statutaria, oltre a quanto sopra, ha previsto che l'Assemblea possa anche determinare criteri e modalità di distribuzione interna dei compensi così complessivamente e univocamente definiti. Criteri e modalità che ovviamente devono avere riguardo alle diverse cariche di cui all'art. 2389 cc..

Ed infatti, quanto al riparto interno del costo complessivo come innanzi determinato, solo ove l'Assemblea non abbia esercitato tale facoltà di riparto, potrà provvedervi il CdA. Ancora una volta la *ratio* complessiva della previsione statutaria è evidente in quanto, avendo l'Assemblea determinato il costo complessivo, anche un riparto poi operato dal medesimo CdA mantiene comunque un suo implicito controllo interno connesso alla somma complessiva non superabile.

Essendo questa la *ratio* evidente della scelta statutaria, qualora l'Assemblea non indichi nettamente il costo complessivo ai sensi dell'art. 2389 cc, ma rimetta al medesimo consiglio di amministrazione la determinazione su tutti o gran parte dei propri compensi, la diligenza del buon padre di famiglia impone agli amministratori medesimi di segnalare all'Assemblea tale distonia tra finalità dello Statuto e deliberato assembleare, invitandola a provvedere alla puntuale e complessiva determinazione dei costi del Cda.

E ciò ancor di più se si amministra un società quotata in borsa (con i connessi interessi diffusi della cui tutela ci si deve far carico), e per di più ove il 51% del capitale appartiene ad un ente pubblico e che pertanto, sia pur mediatamente, anche per tale parte sottende diffusività degli interessi da tutelare.

Ebbene è invece accaduto che nell'Assemblea del 15.4.13, in relazione alla determinazione dei compensi del Consiglio di amministrazione, l'Assemblea deliberò, in conformità alla deliberazione della Giunta Capitolina n. 134 del 20 aprile 2011, che ai membri del consiglio di amministrazione fosse riconosciuto un compenso come consiglieri di euro 36.000, rimandando al Consiglio di amministrazione la facoltà di determinare i compensi allineandoli alle migliori pratiche di mercato per quanto riguarda le deleghe esecutive.

Ora è evidente che una siffatta deliberazione assembleare non può certo dirsi precipua nel garantire disposizione e *ratio* della illustrata evidente scelta statutaria, in quanto, come poi in concreto è venuto a verificarsi, in tal modo soltanto una marginale parte dei costi del CdA sono stati puntualmente fissati dall'Assemblea, mentre la restante copiosissima parte è rimasta alla sostanziale discrezionalità dello stesso organo amministrativo.

Da quanto precede deriva l'urgenza e la necessità di ricondurre a piena legittimità tale capitolo attraverso puntuale deliberazione assembleare che sia effettivamente conforme alla chiara volontà espressa nello Statuto (come giustamente richiesto dal Sindaco), con ciò integrandosi per ulteriore e significativo profilo un necessario nuovo corso nella *governance* della società.

La carenza di investimenti

Come emerge dalle premesse la peculiare figura di socio di maggioranza del Comune di Roma si concretizza anche con la circostanza che l'interesse sociale non si esaurisce certo nella produttività

finanziaria della società (come può essere invece interesse del socio privato di minoranza) ma anche e ancor prima attraverso gli investimenti che nella modernizzazione e manutenzione delle reti di servizi Acea è chiamata ad effettuare.

Al riguardo, si evidenzia, invece, che nel corso dell'esercizio 2013 si è registrata una forte riduzione degli investimenti, esito finale di una tendenza di continua contrazione persistente anche dopo che, a dicembre 2012, Acea ha venduto il fotovoltaico affermando che le risorse rivenienti da tale operazione sarebbero servite per nuovi investimenti, soprattutto nell'efficienza energetica, mai realizzati.

Gli investimenti realizzati da Acea sono ormai da anni inferiori agli ammortamenti sulle reti gestite in concessione (idrica, elettrica, di illuminazione pubblica), reti che sono della comunità e non di Acea, ma che Acea - rinviando investimenti ed annullando manutenzioni - svisciva ed impoverisce. Ciò comporta che, al termine delle concessioni, nel 2030, le infrastrutture e le reti gestite rischiano di essere restituite sviscite e depauperate alla collettività, che o ne subirà il disservizio conseguente o sarà costretta a nuove tasse per ripristinarne valore e funzionalità.

Alla stregua di tutto quanto precede e con riserva di approfondimento in ordine a ciascuno dei singoli profili di cui sopra e di adozione di ogni utile conseguente provvedimento; tutto quanto sopra premesso e considerato;

Considerato che in data 9 marzo 2014 il Direttore del Dipartimento Partecipazioni Gruppo Roma Capitale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del TUEL si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto"

Il Direttore del Dipartimento

Dott.ssa A. Del Pozzo

Che in data 9 marzo 2014 il Vice Ragioniere Generale ha dichiarato la non rilevanza contabile della proposta di deliberazione in oggetto;

Che sulla proposta in esame è stata svolta da parte del Segretario Generale la funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all'art. 97 del TUEL

la Giunta Capitolina

delibera

di approvare pienamente, per le motivazioni di cui in premessa che qui sono integralmente ed espressamente riportate, l'iniziativa assunta dal Sindaco con la nota del 3 marzo 2014, inviata al Presidente di Acea. Il Sindaco medesimo porrà in essere ogni eventuale ulteriore attività finalizzata alla migliore tutela dell'interesse pubblico, anche in relazione alle citate premesse.



ROMA CAPITALE

Capo di Gabinetto del Sindaco

Cover fax

URGENTE

Data/ Date

10/3/2014

Numero di pagine/ Number of page

A/ To

06 57993939.

Vs. numero di fax/ Your fax number

Al Presidente di ACEA S.p.A

GIANCARLO CREMONESI
E AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DI ACEA

Da/ From

06 6710 5556

Ns. numero di fax/ Our fax number

Capo di Gabinetto del Sindaco

DA SINDACO

Oggetto/Subject